



Verbale assemblea straordinaria – Unione Italiana Vela Solidale

Frascati, 19 novembre 2021

Il 19 novembre 2021 a Frascati è riunita l'assemblea dei soci dell'Unione Italiana Vela Solidale in convocazione straordinaria con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del nuovo statuto.
- Varie ed eventuali

Alle ore 10,30 il presidente Ubaldo Lucci dà inizio ai lavori. Sono presenti

Ubaldo Lucci - Coop. Arcobaleno

Gabriele Gaudenzi – I Tetragonauti

Enzo Pastore – Marinando Rimini

Sofia Bellelli – Fondazione Tender To

Rino Lauroia – Sport insieme Barletta

Mauro Pandimiglio - Mal di Mare

Marco Tibiletti – La Nave di carta

Francesca Andreozzi – Centro Koros

Luisafrancesca Proto – Un Ponte nel Vento

Luca Lenzi – Gv3

Lorenzo Costa – Nonsolovela

Nino Testa – Amici della Darsena Romana

Umberto Di Toppa – Salpiamo

Danilo Malerba – Homerus tramite delega a Francesca Andreozzi (Centro Koros). Verifica della delega positiva.

E inoltre presente il dott. Marco Ricci, consulente.

Sono presenti come auditori senza diritto di voto Andrea Berlingeri, Lorenza Sala, Andrea Proto, Gabriele Mazzoleni, Gina Lauroia, Maria Pia Testa.

Il presidente dà inizio ai lavori e nomina Marco Ricci, segretario dell'Assemblea.

Il presidente riassume il lungo lavoro fatto sul nuovo statuto e sottolinea l'importanza di concludere l'iter di trasformazione per inserire UVS nell'ambito del Terzo Settore (legge 117/2017) e di iscriverla nel RUNTS - la cui partenza è prevista per il 23 novembre pv - come Associazione di Promozione Sociale. Tale trasformazione, sottolinea, è necessaria per lo sviluppo dell'associazione e le attività future, con particolare riguardo sia alla possibilità di partecipare a bandi sia alla ratifica di protocolli con istituzioni nazionali. Pone, inoltre, in evidenza che il nuovo Statuto con la scelta di trasformare Uvs in una Aps ai sensi della legge 117/2017 comporta che il numero di enti non Aps non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Prende atto che la maggioranza delle associazioni UVS

hanno completato la procedura di adeguamento dello Statuto e iscrizioni ai registri regionali come APS e dichiara l'impegno del direttivo a mettere in atto tutte le azioni necessarie per evitare che a causa dei vincoli di legge si debbano escludere dei soci. Dà lettura delle associazioni già Aps

- 1 - Nave di carta aps
- 2 - Ponte nel Vento aps
- 3 - GV3 aps
- 4 - I tetragonauti aps
- 5 - Centro Koros aps
- 6 - Non solo vela aps
- 7 - Amici della darsena romana aps
- 8 - Salpiamo aps
- 9 - Homerus aps
- 10 - Velaki aps

Prende la parola Marco Ricci, consulente dell'UVS per illustrare la bozza di statuto, di cui tutti i soci hanno avuto copia in precedenza, e i vantaggi derivanti dalla trasformazione in APS ai sensi della 117. In particolare sottolinea i vantaggi fiscali e l'obbligo di coprogettazione con il Terzo Settore degli enti Pubblici.

Si apre la discussione sulla proposta di Statuto e sulla scelta tra APS o Altro ETS. Dopo approfondite valutazioni l'assemblea conferma la scelta di diventare APS e chiede: a) inserimento nello Statuto la possibilità di iscrizione di persone fisiche oltre che di aps, ets e associazioni non a scopo di lucro (ART. 5); b) inserimento di comma specifici su realizzazione di ogni forma educativa, riabilitativa, educativa, culturale, ricreativa, attraverso la sport della vela e ogni altro sport del mare; sulla realizzazione di ricerche; sulla gestione di mezzi per la realizzazione degli obiettivi sociali (ART.4).

L'assemblea viene sospesa per 15 minuti per inserire nel testo finale dello statuto le modifiche richieste dall'assemblea

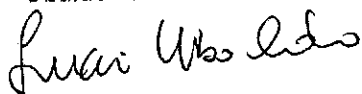
L'assemblea riprende alle 14 e si passa alla votazione del testo definitivo dello Statuto (Allegato A)

Voti favorevoli: 13. Astenuti: 1

Lo Statuto viene approvato a maggioranza. L'assemblea straordinaria termina.

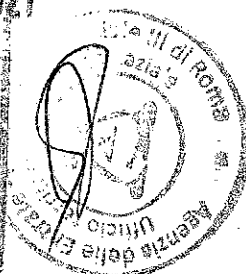
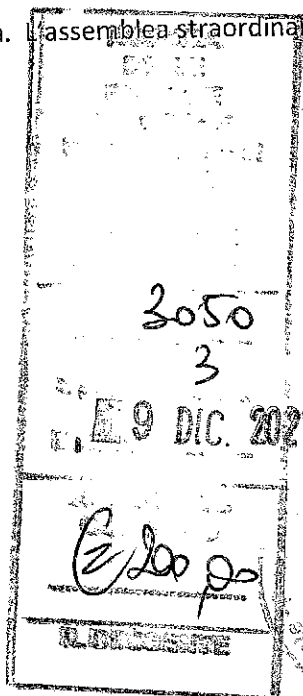
Il presidente dell'Assemblea

Ubaldo Lucci



Il segretario dell'Assemblea

Marco Ricci



STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Unione Italiana Vela Solidale - APS", qui di seguito detta "Associazione". L'associazione potrà anche essere identificata brevemente come Unione Vela Solidale e/o con l'acronimo U.V.S.
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Frascati (Roma).
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione persegue il fine ultimo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e della ricerca etica. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro; democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e della gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione, tramite il collegamento e il coordinamento dei propri associati, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi, in modo prevalente, delle prestazioni dei volontari associati:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- La promozione e la realizzazione di interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, la prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
- La realizzazione di ogni forma di attività educativa, riabilitativa, ricreativa, culturale, sportiva, attraverso la pratica della navigazione a vela e ogni altro sport del mare.
- Lo promozione e la pratica di rapporti personali per educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale anche attraverso la navigazione a vela e ogni altro sport del mare.
- L'attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio nazionale;
- L'attuazione dei principi di uguaglianza, di inclusione, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi; l'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti, in particolar modo dei disabili, degli immigrati, delle persone con profondo svantaggio sociale, tendenti a superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali; lo sviluppo della democrazia e della persona umana; la valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli; la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini, anche con disabilità; il superamento di tutte le forme di disagio sociale; l'affermazione del diritto alla cultura, all'educazione e alla formazione permanente; lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo e la promozione della salute, sia in mare sia sulla terra;
- La promozione e sottoscrizione di protocolli di collaborazione e accordo con istituzioni nazionali, sovranazionali e locali per la realizzazione di attività educative, riabilitative,

ricreative, culturali, in particolare attraverso la pratica della navigazione a vela e di ogni altro sport del mare.

- la realizzazione, rappresentazione e promozione, a livello locale, nazionale e internazionale, attraverso i propri associati, di progetti di educazione, qualificazione e riabilitazione sociale, realizzati attraverso la pratica della navigazione della vela e di ogni altro sport del mare, in favore delle categorie svantaggiate con disagio fisico, sensoriale, mentale e sociale;
- La promozione e l'organizzazione, attraverso i propri associati, di eventi, convegni e mostre, competizioni sportive e manifestazioni culturali che abbiano, in particolare, come tema lo sport della vela e di altri sport del mare, la cultura della marineria, nel campo dell'educazione della formazione e della riabilitazione;
- Lo svolgimento di attività di socializzazione e di promozione della cultura, in particolare di quella velica e marinara, della legalità e del rispetto dell'ambiente a favore degli associati o di terzi;
- La diffusione in ogni ambiente dei valori della promozione sociale e della solidarietà, sostenendo le iniziative esistenti e favorendo la nascita di nuove iniziative a livello locale;
- L'instaurazione di rapporti di collaborazione e di lavoro in rete con altri organismi del Terzo Settore e no profit in genere. A tale scopo l'associazione stimola e favorisce la creazione di associazioni regionali che, pur mantenendo autonomia formale e sostanziale, si riconoscano in un coordinamento dell'associazione (mission e vision);
- L'individuazione di aree di disagio sociale dove intervenire attraverso iniziative di solidarietà e di promozione umana, in particolare attraverso la pratica della vela e di ogni altra attività legata al mare;
- La promozione, anche in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, nazionali, europei e/o internazionali di progetti di sussidiarietà e ogni iniziativa ritenuta utile al raggiungimento degli scopi associativi;
- Il sostegno di azioni coordinate per la realizzazione sia di iniziative culturali, sia di recupero e prevenzione in ambito sociale, psicologico, ambientale ed ecologico, nello sport della vela, a favore delle categorie svantaggiate e della tutela dei diritti civili, ivi comprese categorie speciali, quali anche soggetti sottoposti a misure cautelari, detenuti, ex detenuti e loro familiari;
- Il favorire la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento delle persone con disagio, in particolare riguardante le diverse opportunità di integrazione e di crescita personale comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo;
- La promozione e la realizzazione della cooperazione e dello scambio di informazioni tra gli associati e con i terzi: enti pubblici e privati; organismo del Terzo Settore e no profit in genere e società operanti in particolare nel settore nautico e nell'area del disagio fisico, sensoriale, mentale e sociale;
- Lo svolgimento di iniziative e attività, rivolte agli associati e ai loro ospiti, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- L'assegnazione di premi e/o riconoscimenti a persone fisiche o giuridiche ritenute meritevoli, o che si siano distinte nell'ambito della diffusione della cultura e dello sport della vela e della riabilitazione;
- La collaborazione con esperti nel campo sociale, dello sport della vela e della riabilitazione;
- La promozione e realizzazione di ricerche sulle aree di intervento dell'associazione sia direttamente, sia in collaborazione con enti di ricerca privati e pubblici.
- La realizzazione di un sito web, con indirizzi delle associazioni socie, cartello degli appuntamenti-eventi annuali e ogni altra informazione utile al perseguimento delle finalità associative;
- L'organizzazione di un evento annuale per proporre e sostenere scambi di esperienze tra i membri dell'associazione e per rendere presente all'esterno dell'associazione il proprio stile di intervento socio-educativo e culturale;
- La realizzazione di un archivio delle normative, iniziative e studi tecnici relativi al campo della vela solidale e della riabilitazione sociale attraverso lo sport della vela;
- La promozione e realizzazione di percorsi di formazione e aggiornamento per operatori del settore e non, anche attraverso la pubblicazione e la produzione di prodotti audiovisivi;
- La gestione di impianti sportivi e mezzi, la realizzazione di attività ludico-ricreative e la gestione di attività di turismo sociale;
- La realizzazione e la pubblicazione di materiale stampato, audio, video e multimediale, a uso dei soci o di terzi;
- Il compimento di quant'altro ritenuto utile e/o necessario al raggiungimento degli scopi sociali.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

5. Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà essere affiliata a federazioni sportive nazionali e ad altri enti o organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono o promuovono scopi analoghi.

Art. 5 Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione, le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale. Le Associazioni di promozione sociale e gli altri enti associati sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo, ammissione poi ratificata dall'Assemblea dei Soci alla prima occasione utile e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La domanda di adesione deve essere corredata dall'atto costitutivo dallo statuto e da una relazione sintetica dell'attività svolta nell'ultimo triennio. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate

soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- ▪ Estinzione o scioglimento dell'ente associato;
- ▪ Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- ▪ Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- ▪ Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui lo stesso compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. L'Assemblea è costituita dai soci persone fisiche e da un rappresentante per ogni organizzazione aderente all'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ad ogni rappresentante o delegato spetta il diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ciascun rappresentante può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. La partecipazione all'assemblea potrà avvenire anche tramite modalità di video-conferenza, purché sia garantito il riconoscimento e la legittimazione dei partecipanti;
4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti tra i rappresentanti degli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine, da inviarsi almeno 8 giorni

prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. La partecipazione alla riunione potrà avvenire anche tramite modalità di video-conferenza, purchè sia garantito il riconoscimento e la legittimazione dei partecipanti;

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;

l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017. Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica per tre anni. Essi

sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile